



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASORIA
SEZIONE UNICA
SENTENZA

Il Giudice di Pace di CASORIA [REDACTED] nella causa civile R.G. n.
[REDACTED] 1

vertente tra

[REDACTED] - Avv. ARMANDO CIMMINO - Avv.
ANTONIO SPIEZIA

-RICORRENTE-

contro

[REDACTED]
[REDACTED]

(rappresentato e difeso dall'avvocato)

-RESISTENTE-

ha pronunciato

SENTENZA

Conclusioni

Per l'attore: accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità con ogni provvedimento della comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo n. 2021000205333063446436 notificata in data 28/07/2021 inviato dall' [REDACTED]
[REDACTED] Regione Campania per un importo di €

[REDACTED].: Rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto.

Con atto di citazione ex art. 615 e 617 c.p.c., ritualmente notificato, il Sig. [REDACTED] proponeva opposizione affinché venisse annullato il preavviso di iscrizione di fero amministrativo di cui in epigrafe con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo in esso indicato, a titolo di sanzione amministrativa per omesso pagamento tassa di possesso anno 2014 nonché il pagamento degli ulteriori importi, quali conseguenti aggravii accessori relativi,

- Che le veniva notificata comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo n. 2021000205333063446436 notificata in data 28/07/2021 inviato dalla [REDACTED] S.p.a. e dalla [REDACTED] a per un importo di € 278,20 relativo alla tassa di possesso anno 2014, comprensivi di diritti di notifica interessi di mora aggio ex art. 17 il cui avviso di accertamento era stato notificato in data 24/04/2017;

- che le somme indicate nel sollecito opposto risultano illegittime e non dovute oltre ad essere ampiamente prescritte ai sensi dell'art. 2948 c.c.

Prodotta la documentazione, rassegnate le conclusioni, all’udienza del 22 Ottobre 2025 la causa veniva riservata a sentenza

La presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e

118 disp. att., come modificati dalla L. 689/09 e, pertanto, è omesso lo svolgimento del processo e la motivazione viene espressa in modo conciso.

Preliminarmente deve essere rilevato che l'atto introduttivo contiene tutti gli elementi obbligatoriamente previsti dalla Legge e, sempre preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'██████████. ritualmente citata e non costituitasi e, sempre preliminarmente deve essere dichiarata la proponibilità della domanda. Sempre preliminarmente, il Giudicante rileva la propria competenza a conoscere del presente giudizio.

Ancora, va affermata la giurisdizione del Giudice di Pace adito atteso che le Sezioni Unite, resolvendo questioni di massima di particolare importanza, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “quando la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il Giudice Ordinario, quale Giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'Ente creditore di procedere all'esecuzione forzata” (Cass. Civ. SS.UU. n. 34447/2019; n. 7822/2020).

Invero, visto che parte opponente eccepisce unicamente l'estinzione dell'obbligazione tributaria, perché prescritta ed il valore della causa risulta inferiore a € 5.000,00 deriva la competenza a decidere del Giudice di Pace.

Ancora, va affermata la competenza per territorio del Giudice di Pace di Casoria ex art. 27 cpc avendo il Sig. ██████████

Infine, dalla documentazione allegata è emersa ed è provata la legittimazione delle parti in causa, in ordine alla quale, peraltro, non è sorta contestazione alcuna.

Venendo al merito, questo Giudicante intende dar seguito al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte, condiviso anche dalle singole Sezioni, secondo cui: “la cartella esattoriale non è titolo giudiziale ed è regolata dallo stesso termine di prescrizione del credito da essa portata.

Pertanto, la prescrizione della cartella esattoriale è decennale solo qualora ci si trovi dinanzi ad un provvedimento amministrativo di accertamento o a sentenza passata in giudicato (cd. Actio iudicati ex art. 2953 c.c.). In tal caso, il termine di prescrizione muta da quello ordinario precedente (breve- quinquennale) – previsto per il singolo tributo – in quello decennale “ (cfr Cass. Civ. SS.UU. n. 23397/2016 Cass. Civ. n. 22453/2017; n. 29996/2018).

Poiché la cartella di pagamento impugnata dall'attore ha ad oggetto una tassa automobilistica, il cui termine prescrizione è triennale ex art. 5 D.L. n. 9534/82, come modificato dall'art. 3 D.L. n. 2/86, convertito con modificazioni nella Legge n. 60 del 1986, e non vi sono atti interruttivi dalla prescrizione prodotti dalle parti opposte, va dichiarato l'intervenuta prescrizione del credito tributario sotteso alla cartella impugnata.

PQM

- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito di € 278,20 per tassa di possesso anno 2014, annullando il relativo ruolo
- Condanna parte convenuta, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del procuratore anticipatario, avuto riguardo al valore effettivo della controversia ed alla complessità della stessa ai sensi dell'art. 11 comma 1 e 4 del D.M. 140/2012, in complessivi, €400,00 di cui € 80,00 per spese oltre rimborso forfetario spese generali CPA e IVA come per Legge;

Così deciso in CASORIA il 23-10-2025

Il Giudice di Pace

[Redacted signature]